

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE



COMANDO CORPO FORESTALE  
SERVIZIO 2 - GESTIONE ECONOMICA

Prot. n° 138397 del 20/11/2024

**OGGETTO:** Comunicazione di cui alla Legge 7 ottobre 2024, n 143 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024 n. 113.

**Allegati:** Autodichiarazione per la richiesta dell'indennità di Euro 100,00 aggiornata con le modifiche introdotte con D.L. 14.11.2024 n. 167

#### A TUTTI I LAVORATORI DEL COMPARTO

Con il decreto legge 14 novembre 2024 n. 167 recante “*Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici ai lavoratori dipendenti, nonché disposizioni urgenti per la gestione delle emergenze*” (GU Serie Generale n. 267 del 14/11/2024) è stato modificato il disposto dell'art.2 -bis del decreto legge 9 agosto 2024 n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 07 ottobre 2024 n.143.

Nello specifico, il comma 1 dell'art. 2 del richiamato decreto, ha apportato le seguenti modifiche:

«All'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla , sono portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. L'indennità di cui al comma 1 non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.»;

c) al comma 4, primo periodo, le parole: «indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli» sono sostituite dalle seguenti: «indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli»;

d) al comma 5, primo periodo, le parole: «dal contribuente» sono sostituite dalle seguenti: «dal lavoratore beneficiario».

Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte, è stato eliminato il requisito del coniuge fiscalmente a carico e l'indennità sarà riconosciuta a tutti i lavoratori per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- Abbiamo un reddito complessivo non superiore a 28.0000 euro;
- Abbiamo almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico;
- Abbiamo un' imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati) d'importo superiore a quello delle relative detrazioni spettanti.
- Qualora presenti, abbiano coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non beneficiari della medesima indennità

Come già precisato con la precedente comunicazione del 06/11/2024 - prot. n. 130543, si ricorda che, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre

1986, n. 917 (TUIR) si considerano fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, o 4.000 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni.

Il sostituto d'imposta erogherà, su richiesta del lavoratore, l'indennità di € 100,00, rapportandola al periodo di lavoro, unitamente alla tredicesima mensilità.

Successivamente all'erogazione, il sostituto d'imposta verificherà – in sede di conguaglio la spettanza dell'indennità e, qualora la stessa non risultasse spettante, provvederà al recupero del relativo importo.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare si fa richiamo a quanto disposto dall'art. 2-bis D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 e al contenuto della circolare dell'Agenzia delle Entrate n.19/E del 10 ottobre 2024.

I dipendenti che rientrano nelle condizioni sopra citate, per richiedere l'indennità in argomento, **dovranno ripresentare ENTRO E NON OLTRE IL 27 NOVEMBRE 2024**, l'allegata autodichiarazione, aggiornata con le modifiche introdotte con il D.L. 14 novembre 2024 n.167, trasmettendola debitamente firmata, unitamente ad un idoneo documento di riconoscimento, in formato pdf solamente al seguente indirizzo e-mail: [persecon.foreste@regione.sicilia.it](mailto:persecon.foreste@regione.sicilia.it)

Si precisa che viste le modifiche introdotte, **non potranno essere accettate le istanze precedentemente inoltrate, in seguito alla prima comunicazione del 06/11/2024 - prot. n. 130543 e pertanto, sarà necessario riformulare le stesse utilizzando solo ed esclusivamente il modello di autodichiarazione aggiornato con le modifiche introdotte con il D.L. 14 novembre 2024 n.167 che si allega alla presente.**

L'ufficio si riserva di effettuare controlli a campione, ai sensi degli artt. 46, 47e 71 del D.P.R.445/2000.

La presente viene trasmessa per la pubblicazione, corredata dalla modulistica per la richiesta dell'indennità, nella sezione Aree tematiche del sito istituzionale di questo Comando C.F.R.S. al seguente link: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-ambiente/comando-corpo-forestale-regione-siciliana/modulistica-gestione-economica>.

Si invitano i responsabili delle strutture in indirizzo a dare massima diffusione della predetta nota a tutto il personale del comparto non dirigenziale di competenza ed amministrato economicamente da questo Comando Corpo Forestale, rimarcando al suddetto personale che per l'inoltro delle eventuali richieste dovrà essere utilizzato **esclusivamente** il modulo pubblicato e che lo stesso dovrà essere trasmesso, sempre **esclusivamente**, a mezzo mail all'indirizzo nello stesso segnato, poiché non saranno accolte istanze presentate con modalità diverse.

**Il Dirigente ad interim del Servizio 2**

(Tommaso Granata)

f.to

**Il Dirigente Generale**

(Giuseppe Battaglia)

f.to